



Decreto n. 3631

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- VISTO il D.D.G. n. 48 del 25.01.2016, di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- VISTO il D.R. n. 3007 del 26.09.2016 con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il biennio accademico 2016-2018;
- VISTO il D.R. n. 3402 del 21.10.2016, con il quale non si è dato ulteriore corso ai procedimenti per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nel suddetto Comitato Unico di Garanzia, per mancanza di candidature presentate;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 09.11.2016, con la quale sono state fissate, per il giorno 15 dicembre 2016, le elezioni suppletive dei rappresentanti degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia, per il biennio accademico 2016-2018;
- TENUTO CONTO che, ai sensi della medesima delibera, si è rideterminato il quorum per la validità delle elezioni relative ai rappresentanti degli specializzandi;
- TENUTO CONTO che, a seguito dell'espletamento della procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi nel medesimo Organo, di cui al predetto D.R. n. 3007 del 26.09.2016, sono risultati eletti un componente effettivo di genere femminile ed un componente supplente di genere maschile;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **15 dicembre 2016** le elezioni suppletive dei rappresentanti degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il biennio accademico 2016-2018.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi è pari a n. 1 (uno) componente effettivo di genere maschile ed a n.1 (uno) componente supplente di genere femminile.

Art. 3 – Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti nell'**anno accademico 2016/2017** ai corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi dell'art. 44 dello Statuto.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatti salvi i casi di esclusione e/o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori, compilate a cura degli uffici competenti, sono pubblicate sul sito web di questa Università entro 5 giorni prima della data delle votazioni.

L'elettore che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale rilasciata dal competente Ufficio di Segreteria, o da questo trasmessa a mezzo fax.

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio, che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e dovranno essere presentate il **giorno 1° dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00**, presso l'Ufficio elettorale.

Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche entro il **6 dicembre 2016** mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 7 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 8 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere trasmesso dal candidato all'Ufficio elettorale entro e non oltre il **12 dicembre 2016** ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 9 – Seggi elettorali ed operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle ore 8.30 del giorno 15 dicembre 2016, per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.00 dello stesso giorno e proseguono fino alle ore 17,00. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, presso ciascun seggio, al termine delle operazioni di votazione e proseguono ininterrottamente fino al completamento delle stesse.

Art. 10 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 11 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il **10%** degli aventi diritto al voto.

Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

Art. 13 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 15 novembre 2016

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO